

N. R.G. 118/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

dott. Angela Casalini Giudice

nel procedimento n. 118/2025 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII da:

BERCELLESI BERINOX S.R.L. (08010370156) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio del Prof. ANDREA MORA (MRONDR60H08G337L) e dell'avv. DAVIDE DELLA ZOPPA (DLLDVD74E28G870S), elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Parma, Strada Farini n. 18, presso lo studio dei difensori,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che:

con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato in data 20 giugno 2025 BERCELLESI BERINOX S.R.L. (08010370156) ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 44 co. 1 lett. a) entro un termine fissato dal giudice;

con decreto del 25 giugno 2025 il Tribunale, tra l'altro, ha:

-assegnato alla ricorrente termine fino al 19 agosto 2025 per depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39,

comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

-nominato Commissario Giudiziale il dott. FERDINANDO SARTI;

-disposto che la società istante provvedesse a depositare mensilmente (entro il 7 luglio 2025 ed entro il 7 agosto 2025) una relazione in cui avrebbe dovuto riferire in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

- ordinato alla società istante il versamento, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, della somma di euro 15.000,00 in conto spese giustizia, da depositarsi in cancelleria, autorizzando il Commissario Giudiziale a prelevarla;

- nominato Giudice relatore il dott. ENRICO VERNIZZI affinché provvedesse sull'istanza di conferma delle misure protettive richieste, nonché a relazionare al Collegio ove necessario;

-con decreto del 25 giugno 2025 il Giudice relatore ha confermato per mesi quattro le misure protettive iscritte presso il Registro Imprese;

-con istanza del 27 giugno 2025 la ricorrente ha domandato la sospensione degli effetti dei contratti bancari in corso, ivi inclusi i contratti di conto corrente, linee autoliquidanti e ogni altro rapporto potenzialmente suscettibile di compensazione automatica, fino al momento del deposito della domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi, con espressa riserva di esercitare la facoltà di scioglimento dei medesimi contratti ai sensi del comma II dell'art. 97 CCII;

-in data 13 agosto 2025 la ricorrente ha domandato una proroga di giorni 60, e così fino al 18 ottobre 2025, del termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII;

- con decreto del 20 agosto 2025 il Tribunale ha concesso la proroga richiesta;

-con istanza depositata in data 16 ottobre 2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare “*al Ricorso ex art. 44 CCII da essa presentato in data 19-20 giugno 2025, al relativo termine per la presentazione di una proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII, oppure per la richiesta di*

omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 CCII, oppure per la richiesta omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis CCII, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII, e al relativo Procedimento R.G. n. 119/2025 P.U., dichiarato dall'Ill.mo Tribunale adito aperto in data 25-26.06.2025 nei confronti di Camma Inox, nonché all'istanza di sospensione dei contratti bancari di cui al punto 3) in premessa?";

osservato che:

l'art. 43 CCII statuisce che "In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale";

nel caso di specie alla data odierna non sono intervenuti né altri creditori, né il Pubblico Ministero;

a norma dell'art 55 comma III CCII le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza;

analogo trattamento deve essere riservato alle misure protettive confermate ex art 54 comma II CCII (e già efficaci dalla data di iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese) in caso di rinuncia alla domanda ex art 40 CCII (ove nel frattempo non già divenute inefficaci per decorrenza del termine concesso con ordinanza di conferma);

deve essere dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dei contratti bancari;

P.Q.M

DICHIARA l'estinzione del procedimento promosso da BERCELLESI BERINOX S.R.L. (08010370156);

DICHIARA la cessazione dell'efficacia delle misure protettive confermate con decreto del Giudice relatore del 25 giugno 2025 (ove non già venute meno per decorrenza del termine concesso);

DICHIARA non luogo a provvedere sull'istanza la sospensione degli effetti dei contratti bancari in corso, ivi inclusi i contratti di conto corrente, linee autoliquidanti e ogni altro

rapporto potenzialmente suscettibile di compensazione automatica, fino al momento del deposito della domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi, con riserva di esercitare la facoltà di scioglimento dei medesimi contratti ai sensi del comma II dell'art. 97 CCII;

AUTORIZZA la ricorrente al ritiro dell'eventuale residuo importo delle somme versate in conto spese di giustizia all'esito della liquidazione del compenso spettante al Commissario ed agli ausiliari eventualmente nominati nell'ambito della procedura;

ORDINA alla cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente, al Commissario, al Registro delle Imprese ed al PM.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.

Il Giudice rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi